

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1310

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LIGUORI, MANCINO, VERALDI, BEDIN,
FILIPPELLI, COVIELLO, CAMBURSANO, GAGLIONE,
BATTISTI, D’ANDREA, RIGONI e DETTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2002

—————

Modifica dell’articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende partecipare al dibattito politico in atto riguardante l'opportunità di modificare il regime di irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro, sancito dall'articolo 15-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

A fronte dell'intenzione della maggioranza di pervenire alla sola abrogazione *tout court* dell'istituto dell'irreversibilità - decisione che renderebbe assolutamente ingovernabile sul piano pratico l'organizzazione del sistema sanitario - il presente disegno di legge intende, invece, prevedere la possibilità per il dirigente sanitario di esercitare l'opzione per il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo e viceversa in occasione della nomina dei direttori generali e dell'entrata in vigore di nuovi piani sanitari regionali.

Tutto ciò mantenendo ferma la filosofia di fondo del decreto legislativo n. 229 del 1999, in ordine alla chiara differenziazione su vari profili a seconda che il dirigente medico decida di avere rapporti esclusivi o non esclusivi con le strutture sanitarie pubbliche.

Si tratta cioè soltanto di preservare il diritto di ogni essere umano, e nel caso di specie del medico, di cambiare opinione e di modificare scelte che, se ritenute sbagliate, sarebbe ingiusto non poter correggere perché vincolanti a vita.

Ciò allo scopo di mitigare aspetti della vigente normativa eccessivamente rigidi e penalizzanti, rendendo, però, al contempo possibile una razionalizzazione dell'impianto organizzativo per i direttori generali, che potranno, all'atto della loro nomina, disporre di un «quadro» compiuto delle professionalità su cui poter fare affidamento ai fini della indispensabile programmazione delle attività sanitarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del direttore generale dal quale dipendono, oppure dall'entrata in vigore di nuovi piani sanitari regionali,»;

b) il comma 4 è abrogato.

